

CONVENZIONE

*tra il Ministro delle finanze ed i Promotori
di una società anonima
per la vendita dei beni demaniali*

Art. 1.

A partire dal primo gennaio 1865, rimane affidata ad una Società anonima, che i sottoscritti assumono l'impegno di costituire, l'operazione della vendita dei beni demaniali autorizzata colle leggi 21 agosto 1862 (numeri 793 e 794), eccezione fatta per quei beni dei quali per diritto di terzi il Governo dovesse in altro modo disporre.

La Società provvederà alla vendita a nome e per conto del Governo in base agli atti preliminari prescritti dalla prima delle suddette leggi.

Art. 2.

L'alienazione verrà dalla Società effettuata sotto l'osservanza delle condizioni tracciate nella legge 21 agosto 1862 (numero 793) e nel regolamento e capitolato stabiliti dal Governo in esecuzione della medesima, salve le modificazioni seguenti:

a) Non sarà obbligatoria la ripetizione degl'incanti prescritti dall'articolo 4 della detta legge pei beni rimasti inventati alla prima prova;

b) Le agevolzze concesse dall'articolo 9 della legge stessa pel pagamento in rate del prezzo potranno essere ampliate,

purchè la scadenza dell'ultimo pagamento non oltrepassi il 31 dicembre 1879;

c) Il giudizio sull'opportunità del tempo degl' incanti e delle trattative private è deferito alla Società, la quale potrà eziandio variare la divisione in lotti dei beni rimasti invenduti al primo incanto.

Art. 3.

Le condizioni speciali della vendita dei beni saranno aggiunte al capitolato a cura degli Agenti governativi d'accordo colla Società; e questa potrà valersi degli Agenti stessi per i procedimenti degl' incanti, per la stipulazione degli atti di vendita e pel compimento delle altre operazioni loro attualmente demandate riguardo alle vendite suddette.

Art. 4.

La Società garantisce al Governo l'incasso del prezzo dei beni venduti in conformità dei relativi contratti, e sostiene le spese occorrenti tanto per mandare ad effetto le vendite, quanto per riscuoterne il prezzo, salvi i diritti verso gli acquirenti nel modo stesso che competerebbero al Governo a tenore degli articoli 17 e 20 del capitolato dal medesimo stabilito, e ferme le disposizioni dell' articolo 15 della legge 21 agosto 1862 (n.º 793) nei rapporti delle tasse contrattuali.

Art. 5.

I beni non potranno mai esporsi in vendita ad un prezzo inferiore a quello di perizia se non a seguito di deserzione dell' asta.

In tale caso la diminuzione di prezzo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministro di finanza e dovrà ripetersi la prova dell'incanto sul prezzo ribassato.

Art. 6.

Quante volte il prodotto reale della vendita eseguita per incanto o per partito privato superi il prezzo sul quale fu aperto l'incanto, la Società preleverà il quinto sul maggiore ricavato

a titolo di partecipazione, salvo l'obbligo di concorrere in proporzione della partecipazione stessa nei rimborsi previsti dall'articolo 3 del capitolato di vendita.

Art. 7.

Sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni la Società farà al Governo un'anticipazione che non potrà essere minore di cinquanta milioni, e potrà raggiungere i centocinquanta, giusta le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 8.

L'impegno formale che la Società assume è circoscritto all'anticipazione dei primi cinquanta milioni.

Per gli altri cento milioni è concesso alla Società il termine a tutto gennaio 1865 per dichiarare se intenda o no assumerne in tutto od in parte l'impegno, il quale potrà essere limitato a venticinque milioni se la dichiarazione sia fatta entro il veggente novembre, dovrà estendersi a cinquanta se fatta in dicembre, e dovrà raggiungere l'intera somma di cento milioni se emessa in gennaio.

Il Ministro delle finanze avrà però facoltà di prorogare i termini suaccennati.

Art. 9.

I versamenti dell'anticipazione saranno regolati nel seguente modo :

All'atto in cui la Società assume l'impegno verserà un quinto della somma corrispondente all'impegno assunto.

Un mese dopo verserà un altro quinto.

Due quinti dopo due mesi a datare dal primo versamento.

L'ultimo quinto dopo cinque mesi dalla data anzidetta.

Le somme così ripartite potranno essere scontate al saggio di sconto della Banca nazionale italiana.

Art. 10.

Qualora l'anticipazione che la Società assumerà impegno di fare non raggiunga la somma dei centocinquanta milioni, l'ope-

razione di vendita affidata alla Società si terrà circoscritta ai soli beni indicati nel successivo articolo 14.

Art. 11.

Di mano in mano ed in proporzione che seguiranno le anticipazioni, il Governo consegnerà alla Società altrettante obbligazioni nominative guarentite con ipoteca sovra i beni di cui è affidata la vendita alla Società, al frutto annuale del 5 per cento, pagabile a semestri con decorrenza dal 1.^o ottobre 1864, e al saggio di cui al successivo articolo 16.

Queste obbligazioni non potranno sotto alcun pretesto venir negoziate e trasferite; esse saranno rimborsate alla pari in rate eguali annuali nel termine di quindici anni e all'atto del rimborso verranno annullate.

Art. 12.

L'ipoteca concessa dal Governo alla Società in garanzia dell'ammortizzazione delle somme da essa anticipate avrà efficacia all'atto stesso dei versamenti di dette somme ed in ragione del loro ammontare senza che occorra di praticarne l'iscrizione nei registri ipotecari, obbligandosi il Governo di provocare apposita disposizione legislativa all'atto dell'approvazione della presente convenzione a deroga delle diverse leggi ipotecarie vigenti in Italia.

Art. 13.

A misura che si effettueranno le alienazioni i beni venduti resteranno svincolati dall'ipoteca suddetta, e la Società provvederà a far iscrivere sui medesimi il privilegio dell'alienante, nel quale rimarrà associata al Governo per la garanzia dell'effettivo incasso del prezzo.

Art. 14.

Qualora per effetto della facoltà riservata coll'articolo 8 l'anticipazione venisse limitata a somma inferiore a 150 milioni, il vincolo dell'ipoteca dovrà tenersi ristretto a tanta parte di

beni il cui valore, in ragione della stima fattane, corrisponda all'importare delle obbligazioni emesse dal Governo.

La designazione dei beni sarà fatta d'accordo tra il Governo e la Società per quanto possibile per intere provincie, e sarà notificata al pubblico alla scadenza dei termini fissati per la dichiarazione degli impegni che la Società assume riguardo alla misura dell'anticipazione.

Art. 15.

La Società emetterà obbligazioni proprie frazionate nel modo che crederà più conveniente, corrispondenti nel complesso del loro valore nominale a quello delle obbligazioni del Governo di cui all'articolo 11. A misura che il Governo rimborserà le sue obbligazioni, la Società dovrà estinguere obbligazioni proprie per un eguale valore nominale mediante estrazione od acquisto.

Delle obbligazioni estratte od acquistate dalla Società per essere ammortizzate, saranno pubblicati i numeri nel *Giornale ufficiale* nel mese di aprile di ogni anno, e si farà annullamento colle forme legali.

Un Commissario regio apporrà la sua firma alle obbligazioni della Società e sorveglierà le operazioni relative alla loro estinzione.

Le obbligazioni della Società, oltre l'interesse del 5 per cento sul valore nominale, comparteciperanno alla metà del beneficio netto derivante alla Società per l'articolo 6; nessun conto tenuto del concorso nei rimborsi previsti dall'articolo 3 del capitolato di vendita.

Art. 16.

Un'apposita convenzione tra il Ministro delle finanze e la Società stabilisce il prezzo delle obbligazioni da emettersi dal Governo a tenore dell'articolo 11, i diritti di commissione ed i rimborsi di spese.

Art. 17.

Il prezzo dei beni venduti coi relativi interessi dovrà mano mano che se ne verificheranno le scadenze essere temporaneamente impiegato per conto del Governo e secondo le disposizioni del Ministro delle finanze in obbligazioni emesse dalla Società od in titoli di sicura esazione, che rimarranno in deposito presso la Società stessa.

Dalle somme così impiegate si preleverà quanto occorre per l'estinzione annuale delle obbligazioni previste dall'art. 11. In caso d'insufficienza il Governo vi provvederà con altri mezzi, salvo il diritto a rimborso sulle prime rate di prezzo dei beni che verranno a scadenza.

Art. 18.

Compiuta l'estinzione delle obbligazioni rilasciate dal Governo cesserà ogni vincolo d'ipoteca a favore della Società sui beni invenduti, i quali rimarranno a libera disposizione del Governo.

Qualora però fosse stata anticipata l'intera somma portata dall'art. 7 la Società continuerà ad effettuare le vendite dei beni suddetti ed il prodotto ne sarà devoluto al Governo, salvo gli effetti dell'art. 6.

Art. 19.

Qualora la Compagnia delle ferrovie meridionali facesse acquisto di beni la cui vendita è affidata alla Società, ed a termini e nei limiti stabiliti dall'art. 20 della convenzione approvata colla legge 21 agosto 1862 (num. 763) non ne dovesse sborsare il prezzo, la Società contraente non avrà diritto a commissione o partecipazione sul prezzo di questi beni.

Ove le operazioni della Società fossero ristrette ai limiti di cui nel precedente art. 8, il Governo affiderà alla Società la vendita di nuovi beni, il cui valore sia eguale a quello dei beni acquistati dalla Compagnia delle ferrovie meridionali senza effettivo sborso di prezzo.

Art. 20.

Finchè non sia compiuta l'operazione della vendita dei beni ai quali si estende l'incarico assunto dalla Società, non potrà la medesima acquistare, nè vendere altri beni senza autorizzazione speciale del Ministro delle finanze.

Art. 21.

Il Governo avrà facoltà di far sorvegliare le operazioni della Società, la quale dovrà permettere la ispezione de'suoi registri e fornire tutte le informazioni che fossero richieste.

Art. 22.

A garanzia dell' adempimento degli obblighi assunti, la Società depositerà nelle casse dello Stato 100,000 lire di rendita sia in obbligazioni che essa emetterà a tenore dell'art. 15, sia in rendita italiana consolidata con facoltà di surrogare in tutto od in parte l'una all'altra o viceversa.

Tale deposito dovrà effettuarsi prima che segua la consegna, da parte del Governo, delle obbligazioni corrispondenti al primo versamento dell'anticipazione.

Art. 23.

Con apposito regolamento saranno di concerto colla Società determinati i rapporti degli Agenti governativi colla medesima per gli effetti dell'art. 3, e saranno fissate le norme per l'assettamento delle contabilità tra il Governo e la Società stessa in dipendenza della presente convenzione, e per l'emissione delle obbligazioni.

Art. 24.

Fino alla costituzione della Società anonima gli obblighi risultanti dall'atto presente sono assunti dai Promotori sottoscritti nelle proporzioni del loro concorso all'anticipazione.

Art. 25.

La presente convenzione sarà sottoposta al Parlamento per l'approvazione.

Ove quest' ultima non venga impartita prima del 25 novembre prossimo venturo, la convenzione s'intenderà risolta.

Torino, addì 31 ottobre 1864.

(*Firmati*) QUINTINO SELLA.

FELICE GENERO, per il Banco di sconto e sete e compartecipi, per quindici milioni di lire.

GIACOMO LACAITA, pel Presidente del Comitato della Società anonima per le terre italiane, per cinque milioni di lire.

D. BALDUINO, per la Società generale di credito mobiliare italiana e suoi compartecipi, per trenta milioni di lire.

TEODORO ALFURNO, *testimonio*.

C. PERAZZI, *testimonio*.

Visto Il Ministro delle Finanze
 QUINTINO SELLA.